

## MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale dei servizi elettorali, 16 settembre 2003, n. 130/2003

*Modifiche alla normativa sulla tenuta delle liste elettorali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ricompilazione delle liste elettorali generali e sezionali.*

Il supplemento ordinario n. 123/L alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 – Serie generale – pubblica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

L'articolo 177 di tale provvedimento, le cui disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2004 ai sensi del successivo articolo 186, sopprime, al comma 4, le lettere d) ed e) dell'articolo 5, primo comma, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”. Pertanto, le liste elettorali generali e quelle sezionali non dovranno più indicare per ogni iscritto, dalla suddetta data del 1° gennaio 2004, né il titolo di studio, né la professione o il mestiere.

In tali sensi, devono considerarsi conseguentemente modificati sia i modelli relativi agli adempimenti in materia di elettorato attivo e di tenuta e revisione delle liste elettorali di cui alla circolare MIAITSE n. 6 del 13 febbraio 2002, sia le istruzioni per la tenuta e revisione delle liste e degli schedari generali e sezionali contenute nella circolare a carattere permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

Al fine di dare attuazione al disposto di legge ed in vista delle consultazioni che si terranno il prossimo anno, si dispone che tutti i comuni provvedano, in occasione della seconda revisione semestrale dell'anno in corso, alla ricompilazione sia delle liste generali, sia di quelle sezionali omettendo per ciascun elettore l'indicazione del titolo di studio e della professione o mestiere.

Salvo quanto disposto con circolare di questa Direzione centrale n. 2 del 15 gennaio 1997 per gli enti locali ad elevato grado d'informatizzazione, tutti i comuni, ove lo ritengano opportuno, ricompileranno le liste sezionali in quattro esemplari. Nella stessa occasione, i comuni interessati anche alla rinnovazione del presidente della provincia e del consiglio provinciale nonché del sindaco e del consiglio comunale nel primo semestre del 2004 potranno ricompilare le liste sezionali in sei esemplari.

I comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti, che siano interessati alla rinnovazione dei propri organi elettivi, potranno approntare cinque esemplari delle predette liste, provvedendo a predisporre un'ulteriore copia in caso di eventuale turno di ballottaggio.

La predetta ricompilazione dovrà aver luogo osservando le norme contenute nel titolo terzo del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e le istruzioni di cui ai paragrafi 98 e 113 della sopraccitata circolare n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

Attesa l'importanza degli adempimenti finalizzati a garantire il regolare svolgimento delle consultazioni del prossimo anno, si pregano le Signorie Loro di voler cortesemente esercitare, attraverso gli uffici elettorali provinciali, una particolare vigilanza affinché tutte le operazioni vengano svolte con la massima regolarità e precisione.

Si rappresenta, peraltro, che il medesimo articolo 177 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al comma 5, sostituisce integralmente il quinto comma dell'art. 51 del d.P.R. n. 223/67 prevedendo testualmente che le liste elettorali possano essere rilasciate in copia non più a “chiunque” ma “per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.

Nel ricordare che anche tale disposizione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2004, si rappresenta che le spese relative al rilascio in copia delle liste saranno, come in passato, a carico dei richiedenti. In materia, inoltre, si richiamano le istruzioni a suo tempo impartite con il paragrafo 139 della suddetta circolare n. 2600/L del 1° febbraio 1986 e si fa riserva di trasmettere eventuali specifiche direttive del Garante per la protezione dei dati personali.

Le SS.LL. vorranno dare pronta comunicazione della presente circolare ai comuni della rispettiva provincia, fornendo un cortese cenno di ricevuta ed assicurazione di adempimento.